

Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

Procedimento 3/2020 Liq. Patr.



TRIBUNALE DI GENOVA SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato

Vista l'istanz	za di liquida	azione dei	beni ai	i sensi o	dell' art.	14-ter d	ella legge n.	3/2012
depositata il	17/2/2020	da						

residente in

vista la documentazione allegata;

vista in particolare la relazione del Dott. Eugenio Chiarabini in qualità di Organo di Composizione della Crisi e la documentazione allegata;

visto e richiamato il decreto in data 18/2/2020;

vista la memoria integrativa depositata il 4/3/2020 e la documentazione allegata; vista in particolare la relazione integrativa dell' O.C.C. in data 3/3/2020;

viste le note, istanze e conclusioni scritte depositate il 19/5/2020 in previsione dell' udienza a c.d. trattazione scritta disposta con il decreto del 5/5/2020; esaminato il fascicolo d' ufficio cartaceo depositato in Cancelleria;

visti i chiarimenti forniti dalla parte ricorrente e dall' O.C.C.;

rilevato che la richiesta di "*liquidazione dei beni*" ex art. 14 ter e seg. della legge n. 3/2012 può essere accolta alla luce delle "*integrazioni/precisazioni*" della parte ricorrente e del Dott. Eugenio Chiarabini;

rilevato, invero, che è stata depositata dal Dott. Eugenio Chiarabini, professionista in possesso dei requisiti previsti dall' art. 28 della Legge Fallimentare, nominato ai sensi dell' art. 15 della legge n. 3/2012, la relazione prevista dall' art. 14 ter, comma tre, della legge;

rilevato che la domanda è ammissibile perché attualmente l' istante/ricorrente è privo



Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

di occupazione, gode di un modestissimo reddito mensile derivante dalla locazione di un immobile – circa € 50,00 – che deve essere lasciato nella sua disponibilità per le necessità del mantenimento, dopo avere svolto **tra il 2006** e il **16/1/2019** – data di cancellazione dell' impresa individuale dal Registro delle Imprese - un' attività di piccolo imprenditore nel settore del commercio e manutenzione di orologi e piccoli oggetti preziosi nel Comune di Cicagna;

rilevato che si tratta di un soggetto non fallibile tenuto conto dei modesti ricavi e redditi negli ultimi tre anni e comunque per avere cessato l' attività con cancellazione dell' impresa individuale da oltre un anno rispetto alla data del deposito della domanda;

rilevato che sussiste la condizione di c.d. sovraindebitamento ai sensi dell' art. 6, secondo comma, lett. a), della legge n. 3/2012 tenuto conto dell' esposizione debitoria maturata dall' istante per la maggiore parte nei confronti di banche, finanziarie ed Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell' evidente squilibrio tra tali debiti ed il patrimonio del debitore, "prontamente liquidabile per farvi fronte", costituito essenzialmente da quote indivise di immobili acquisiti in via ereditaria e posti per la maggior parte nel Comune di Cicagna;

rilevato che è stata prodotta la documentazione prevista dall' art. 14-ter, comma 3, della legge n. 3/2012;

rilevato che il professionista ha dichiarato che la documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda è completa ed attendibile;

rilevato che, alla luce delle complete verifiche compiute dall' O.C.C, non risultano atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che nella liquidazione sono comprese per legge "tutti i beni" del debitore ex art. 14 ter, primo comma, della legge n. 3/2012, ivi compresi, se ancora esistenti quelli che risultano dall' anagrafe dei rapporti finanziari allegata in atti, fatta



Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

eccezione per le "cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge" ex art. 14 ter, sesto comma, lett. d): in particolare nella liquidazione deve essere compreso anche il veicolo di cui il debitore è proprietario;

ritenuto, quindi, che può essere disposta l' apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell' art. 14 quinquies della legge n. 3/2012;

P.O.M.

Visto l' art. 14 quinquies della legge n. 3/2012

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione <u>di tutti i beni, mobili ed immobili, e crediti di</u>
Adelmo Rosasco, nato a Chiavari (GE) il 6/11/1956, residente in Cicagna (GE), Via Mons. G. Costa n. 1, c.f. RSS DLM 56S06 C621S, <u>fatta eccezione per i crediti</u>
<u>impignorabili e per le cose che non possono essere pignorate per disposizione di</u>
<u>legge</u>;

NOMINA

liquidatore il Dott. Eugenio Chiarabini, con studio in Genova, <u>il quale dovrà</u> <u>depositare nel termine di legge la dichiarazione prevista dall' art. 14-quinquies,</u> secondo comma, lett. a) della legge n. 3/2012 e successive modifiche;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

DISPONE

che il liquidatore formi l' inventario di <u>tutti beni da liquidare e comunichi a tutti i</u> <u>creditori l'apertura del procedimento ai sensi dell' art. 14 sexies della legge n.</u>

3/2012:



Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare



ORDINA

la trascrizione del decreto a cura del liquidatore con riguardo al bene mobile registrato compreso nella liquidazione - veicolo targato EH 861Y W – e con riguardo a tutti i beni immobili di cui il debitore è titolare in proprietà esclusiva ovvero in ragione di quota indivisa;

ORDINA

la consegna e il rilascio al liquidatore di tutti i beni mobili ed immobili o relative quote indivise facenti parte del patrimonio da liquidare;

ORDINA

al liquidatore di procedere agli incombenti previsti dagli articoli 14-sexies, 14-septies, 14-octies, 14-novies e 14-decies della legge n. 3/2012;

DISPONE

che, a cura del professionista nominato liquidatore ed a spese del ricorrente, vengano immediatamente pubblicati la domanda e relative integrazioni nonché il presente decreto, sul sito internet del Tribunale di Genova, sezione pubblicità legale, **PREVIO OSCURAMENTO:**

DELLE PARTI RELATIVE AI "SOLI DATI SENSIBILI" DEL DEBITORE;

DELLE PARTI CHE RIGUARDANO "SOGGETTI TERZI RISPETTO AL

DEBITORE";

con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato liquidatore senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate.

Si comunichi alla parte ricorrente e al liquidatore a cura della Cancelleria

Genova 26 Maggio 2020



Il Giudice designato

Dott. Roberto Bonino